



Cerca le tue informazioni ↓

Cerca



Sponsor

Categorie

Stampa

Mestiere di insegnare

Precari

Riforma

Mobilità

Ruolo

Miur

USR – UAT

Assegnazioni Utilizzi

BES

CGS

Chi siamo

Comunicati

Consulenza

Contratto

Esami di Stato

Formazione

Gilda

Gilda Venezia

Graduatorie ad Esaurimento

Graduatorie di Istituto

Invalsi

Legge 107/2015

Merito

Mestiere di insegnare

Miur

Mobbing

Mobilità

Normativa

Organi Collegiali

Mestiere di insegnare Scrutini esami AUTORE: GILDA VENEZIA - 21 APRILE 2020 / 06:39

Share

Bocciatura illegittima se non si valuta Il contesto psicologico e ambientale dell'alunno (maltrattato)



Il Sole 24 Ore, 21.4.2020



– Con il provvedimento n. 2423/2020 del 15.04.2020 il Giudice amministrativo d'appello torna ad occuparsi di un contenzioso afferente alla mancata ammissione di un alunno alla seconda classe della scuola secondaria di secondo grado. Trattasi, come noto, di situazioni sempre più frequentemente rimesse alla giustizia amministrativa, rendono noto gli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia.

Il fatto

La situazione sottoposta al giudice, difatti, non atteneva unicamente alla bontà della valutazione operata dagli insegnanti, bensì si incardinava in un contesto ben più peculiare, contraddistinto, in base ai rilievi forniti dai genitori, da presunti reiterati maltrattamenti perpetrati da un professore a danno degli alunni. In considerazione degli stessi, i quali si erano ripercossi negativamente sulla resa scolastica del ricorrente, i genitori avevano adito il Tar Basilicata chiedendo l'annullamento dei provvedimenti del Consiglio di classe che, tralasciando ogni valutazione sulla condotta del docente, si erano limitati a calcolare la media aritmetica dei voti del ragazzo senza considerare le variabili personali, temporali ed ambientali, e conseguentemente ne avevano disposto la bocciatura. Il giudice di primo grado investito aveva respinto le doglianze del ricorrente facendo leva sul rendimento scolastico insufficiente.

L'appello

Avverso la sentenza di rigetto del giudice di prime cure si è adito il Consiglio di Stato che, con la pronuncia in argomento, ha ribaltato il punto di vista del Tar accordando al discente piena tutela. Il giudice d'appello, difatti, ha preso le mosse proprio dalla situazione di turbamento e disagio paventata dal ricorrente e, anche in considerazione della denuncia querela formulata dai genitori, ha disposto un approfondimento istruttorio circa la consistenza dei fatti addebitati al docente. Ebbene il giudice d'appello, sensibile ad una situazione tanto delicata, e nell'intento di approfondire quanto più possibile la veridicità degli episodi di maltrattamenti subiti dal ricorrente, disponeva un'ampia istruttoria, raccomandando all'amministrazione di fornire ogni elemento utile per chiarire i fatti ed altresì, d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che fossero nella disponibilità della pubblica amministrazione.

A differenza di quanto avvenuto in primo grado, quindi, veniva accordata un'importanza imprescindibile alla situazione specifica patita dall'alunno, su cui si chiedeva all'amministrazione di approfondire. E proprio l'inerzia immotivata dell'amministrazione sulle richieste del Consesso è posta a fondamento della decisione d'appello. L'inerzia immotivata su rilievi irrinunciabili ai fini della definizione del contenzioso, ha condotto all'accoglimento dell'appello con conseguente ammissione dell'alunno alla classe successiva.